

	CONTRATTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA	
	GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE DI CASALECCHIO DI RENO	
	DENOMINATO “SPAZIO ECO”	
	TRA	
	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO.....(d’ora in poi anche solo	
	Comune o Concedente)	
	E	
	- NOME E COGNOME (d’ora in poi anche solo Concessionario o	
	Aggiudicatario)	
	Insieme denominate “Parti”;	
	PREMESSO	
	<i>Premesse normative e di fatto</i>	
	Tutto ciò premesso e richiamato le Parti, convengono e stipulano quanto	
	segue:	
	ART. 1 – OGGETTO	
	La finalità del presente atto è regolare la concessione del servizio di gestione	
	del Centro giovanile comunale (d’ora in poi anche solo Centro) con annesso	
	punto di ristoro e spazi per attività culturali e aggregative, da rendersi presso	
	l’immobile comunale “Spazio Eco” che ne costituisce la sede .	
	L’immobile è sito in Comune di Casalecchio di Reno, Via dei Mille 26, la	
	descrizione sintetica e le planimetrie sono contenute negli allegati a), b), c)	
	del presente contratto.	
	ART. 2 - CONSEGNA DEI LOCALI	
	1	

	previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.	
	Art. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CONCESSIONE	
	Il concessionario accetta l’esecuzione della concessione impegnandosi alla gestione del servizio concesso secondo le norme, i patti e le condizioni tutte previste:	
	1) dal Capitolato tecnico	
	2) dall’Offerta Tecnica presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara, comprensiva di Progetto educativo-culturale, progetto gestionale e progetto di conduzione della struttura (PG...)	
	Tali documenti formano parte integrante e sostanziale del presente atto, pur non essendo materialmente allegati.	
	Le parti si danno reciprocamente atto che, non essendoci interferenze alcune nello svolgimento del servizio, per il presente contratto non è previsto alcun DUVRI e, conseguentemente, non sono previsti oneri per la sicurezza in tal senso.	
	ART.5 - CONTROVALORE DEL SERVIZIO OFFERTO	
	Il corrispettivo della gestione del servizio di Centro giovanile, consiste nel diritto, per l’affidatario, di gestire economicamente le attività che ne sono oggetto. In considerazione della particolare vocazione sociale dello spazio e dell'interesse pubblico perseguito, nonché del trasferimento dal Comune al Concessionario degli oneri relativi alla custodia e vigilanza, alla manutenzione ordinaria, alla pulizia e alla gestione degli spazi e delle attrezzature, non è prevista la corresponsione di alcun canone annuo da parte del Concessionario.	
	Il Comune riconosce inoltre un contributo parziale al fine di favorire	

	l'attuazione dell'attività svolta dall'aggiudicatario. Tale contributo andrà ad	
	integrare i proventi maturati dall'aggiudicatario nello svolgimento della	
	propria attività. Il contributo comunale è pari a euro annui (Iva esclusa),	
	da versare con unica rata entro 60 gg. dalla presentazione del documento	
	contabile, previa verifica della reportistica di monitoraggio ed espletamento	
	delle procedure relative al DURC e salvo che non siano state constatate e	
	comunicate al gestore irregolarità, insufficienze delle prestazioni e penalità.	
	Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al gestore progettualità	
	particolari nell'ambito delle politiche giovanili, non ricomprese nella	
	progettazione generale e nella programmazione periodica, per le quali si	
	potranno prevedere contributi straordinari a favore del gestore.	
	ART. 6 - OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE	
	Fermo restando quanto già indicato nel capitolato tecnico, al Concedente	
	competete:	
	a) compiere le attività amministrative di sua competenza, necessarie	
	all'esecuzione del Contratto;	
	e) vigilare sulla corretta gestione dei Servizi da parte del Concessionario, in	
	conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni	
	e ai livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione, come descritto	
	nel Progetto di gestione, e adottare le eventuali direttive che si rendano	
	necessarie;	
	segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità	
	nazionale anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del	
	Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture	
	e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della	
	4	

	Legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali	
	provvedimenti adottati.	
	Il Concedente s’impegna a comunicare al Concessionario ogni evento	
	rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la Concessione, nel	
	corso della sua durata.	
	In particolare, il Concedente trasmetterà al Concessionario le seguenti	
	informazioni e documenti:	
	a) ogni provvedimento di ogni Amministrazione pubblica che abbia interesse	
	nel procedimento;	
	b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo degli spazi,	
	degli impianti e delle aree interferenti e/o limitrofe a quelle oggetto della	
	Concessione;	
	c) l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la	
	revoca della Concessione ai sensi del successivo Art. 11.	
	ART. 7 - OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO	
	Fermo restando quanto già indicato nel Capitolato tecnico, il Concessionario	
	si impegna a :	
	• prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente in	
	relazione ad attività e a provvedimenti di competenza di	
	quest’ultimo;	
	• ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da	
	disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro,	
	ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e	
	disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri	
	relativi;	
	5	

	<ul style="list-style-type: none"> • assumere tutti gli oneri e compiti gestionali necessari per il regolare 	
	e continuativo funzionamento del Centro giovanile: custodia e	
	controllo, il personale, gli oneri previdenziali assistenziali ed	
	assicurativi, la manutenzione ordinaria, ed in generale quant'altro	
	necessario;	
	<ul style="list-style-type: none"> • all'assunzione di oneri e spese gestionali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nelle 	
	attività di manutenzione e di gestione ordinaria degli impianti e	
	attrezzature in dotazione;	
	<ul style="list-style-type: none"> • gestione dei rapporti con l'utenza, singola, associata o spontanea; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • rispetto delle norme contenute nel CCNL e negli accordi provinciali 	
	di maggior favore;	
	Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo	
	svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento	
	delle obbligazioni previste nel Contratto a suo carico.	
	I Servizi devono essere gestiti nel rispetto delle prescrizioni del Progetto di	
	gestione e in conformità a quanto previsto nella documentazione di offerta;	
	ART. 8 – POLIZZE ASSICURATIVE	
	Il Concessionario ha presentato idonea polizza assicurativa, a copertura di	
	qualsiasi danno cagionato a terzi per fatto degli addetti della cui attività il	
	Concessionario si avvalga a qualsiasi titolo, per un massimale minimo pari a	
	€ _____ per sinistro e a € _____ per persona e per danni a	
	cose, per l'intera durata della Concessione.	
	Tale polizza dovrà includere:	
	a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del	

	Concedente medesimi e a terzi, imputabili a responsabilità del	
	Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o	
	consulente, che avvengano durante la gestione dei Servizi;	
	b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non	
	espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al	
	Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal	
	Concessionario nell'ambito della Concessione;	
	c) le spese per la riparazione o la sostituzione di opere e di equipaggiamenti	
	dell'Immobile Spazio Eco, che si rendano necessarie a seguito di eventi di	
	qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali e accidentali, atti di	
	terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina.	
	ART. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO	
	Tenuto conto della peculiarità dei servizi richiesti non è ammesso il	
	subappalto di cui all'art 174 D. Lgs 50/2016; è fatto altresì divieto di cedere	
	il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.	
	ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA	
	In ottemperanza 103 del D.Lgs. 50/2016 , il Concessionario ha costituito una	
	garanzia fideiussoria definitiva, emessa in data dallacon le	
	modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, conservata agli	
	atti del Servizio Casalecchio delle Culture.(P.G.).	
	ART. 11- INADEMPIMENTO	
	Qualora il Concessionario non corrispondesse agli obblighi previsti nel	
	presente contratto, ovvero si riscontrassero gravi deficienze nelle attività del	
	Centro, quali a mero titolo d'esempio: il mancato rispetto del parere	
	vincolante dell'Amministrazione comunale sulla programmazione periodica,	

	il non rispetto dei tempi di consegna della programmazione periodica, la	
	ripetuta mancata comunicazione dei calendari mensili delle attività, la	
	programmazione di attività che danneggino l'immagine del Centro e	
	dell'Amministrazione comunale, il danneggiamento o incuria nell'utilizzo	
	della struttura, degli arredi o degli apparati tecnologici, il no rispetto della	
	normativa vigente sulla somministrazione di cibi e bevande al pubblico, sarà	
	facoltà del Concedente risolvere in qualsiasi momento il contratto, restando a	
	carico dell'aggiudicatario il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di	
	eventuali spese derivanti a questo riguardo.	
	Nel caso di inosservanza da parte del Concessionario di obblighi o	
	condizioni contrattuali, il Concedente inoltrerà al soggetto stesso apposita	
	diffida ad adempiere mediante raccomandata A/R, assegnando un termine in	
	ogni caso non minore di giorni 10 né maggiore di giorni 90. Tale termine	
	decorre dal ricevimento della diffida da parte del concessionario.	
	Per obblighi e condizioni contrattuali si intende anche l'impegno da parte del	
	concessionario a perseguire gli obiettivi dati attraverso il presente contratto.	
	Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il diritto del	
	Concedente all'applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite,	
	potrà essere ordinato al concessionario l'immediata sospensione della	
	gestione e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi	
	dell'art.1453 del Codice Civile facendo salva la automatica risoluzione di	
	diritto del contratto a insindacabile giudizio dell'Ente "ipso facto et jure" ai	
	sensi del successivo art.1456 C.C. nei casi successivamente indicati:	
	a) quando il concessionario abbandoni il Centro senza giustificato	
	motivo;	

	d) per mancato rispetto del termine di adempimento, eccetto i casi di	
	comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non	
	imputabili al Concessionario;	
	e) a seguito di due richiami scritti, inoltrati con raccomandata, relativi	
	ad inadempimenti nell'espletamento del servizio come previsto dal	
	bando di gara e dal piano delle attività.	
	La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto.	
	Al concessionario verrà corrisposto l'importo del servizio effettuato sino al	
	giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.	
	In caso di interruzione del servizio causato da inadempimenti del	
	concessionario il Concedente si rivarrà sulla cauzione.	
	Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempienza del	
	concedente, ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di	
	pubblico interesse sarà riconosciuto al concessionario il valore delle opere	
	realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero nel	
	caso in cui gli interventi siano stati realizzati prima della riapertura della	
	struttura, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario.	
	E' fatto salvo il diritto di recesso del Concedente per sopravvenuti motivi di	
	pubblico interesse.	
	Art. 12 - PENALI	
	Qualora si verificassero da parte del concessionario inadempimenti o ritardi	
	rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di applicare,	
	fatti comunque salvi i diritti al risarcimento dell'eventuale maggior danno,	
	nonché l'eventuale risoluzione del contratto, le seguenti penalità:	
	9	

	a) chiusura o sostanziale inattività del servizio causata da mancata sostituzione del personale: € 200,00 al giorno;	
	b) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento): da € 50,00 a € 250,00 per singolo avvenimento, secondo la gravità.	
	c) mancato rispetto delle scansioni temporali di presentazione del bilancio consuntivo, della programmazione e dei calendari: da € 100,00 a € 500,00.	
	L'ammontare delle penalità accumulate sarà a carico del concessionario, il quale è tenuto, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. Gli importi delle penalità comminate e comunicate andranno a diminuire l'importo del contributo annuale dell'Amministrazione comunale.	
	ART. 13 - CODICE DI COMPORTAMENTO.	
	Il Concessionario e i suoi collaboratori sono tenuti, pena la risoluzione del rapporto oggetto del presente atto, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Casalecchio di Reno, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 31.01.2022 e pubblicato sul sito internet istituzionale: www.comune.casalecchio.bo.it , nella sezione "Amministrazione trasparente".	
	ART. 14 - SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (C.D. WHISTLEBLOWING) E CLAUSOLA	

	DI INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA (C.D. PANTOUFLAGE).	
	Il Comune di Casalecchio di Reno, nell’ambito delle attività ed iniziative	
	svolte per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e per la trasparenza	
	dell’azione amministrativa, in attuazione delle misura di prevenzione	
	previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della	
	trasparenza (P.T.P.C.T.) coordinato – anni 2022 - 2024, approvato con	
	deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 31.01.2022, ha individuato nel	
	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il	
	soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte di collaboratori di	
	soggetti fornitori di beni, servizi e lavori che intendano denunciare un illecito	
	o un’irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della propria	
	attività lavorativa.	
	Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 Novembre 2017, n. 179	
	(Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità	
	di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro	
	pubblico o privato), con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo, il	
	Concessionario dichiara di essere a conoscenza della procedura contenente	
	tutte le indicazioni necessarie per l’inoltro di tali segnalazioni nonché	
	dell’esistenza della piattaforma on-line per la gestione del “Whistleblowing”	
	del Comune di Casalecchio di Reno, accessibile al seguente indirizzo:	
	https://casalecchio.segnalazioni.net	
	Ai sensi del comma 16-ter dell’art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo	
	2001, n. 165 (c.d. “Testo Unico del Pubblico Impiego”), introdotto	
	dall’articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (attività	
	successiva alla cessazione del rapporto di lavoro “cd. divieto di pantouflage	
	11	

	o revolving doors”), il Concessionario dichiara inoltre di non avere concluso	
	contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver	
	attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nell’ultimo triennio	
	di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di	
	Casalecchio di Reno nei propri confronti e nel triennio successivo alla	
	cessazione del rapporto.	
	Il Concessionario dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del	
	predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in	
	violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti	
	privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche	
	amministrazioni per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei	
	compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.	
	ART. 15 - TUTELA DEI DATI PERSONALI	
	Il Concessionario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui agli	
	art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del	
	Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) che si allega al presente atto quale	
	parte integrante, formale e sostanziale.	
	Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casalecchio di Reno;	
	relativamente agli adempimenti inerenti al presente atto “Designato” per il	
	suddetto trattamento è la dott.ssa Boschi Monica nella sua qualità di	
	Dirigente/Responsabile dell’Area servizi al cittadino e di staff del Comune di	
	Casalecchio di Reno.	
	ART. 16 – FORO	
	Per tutte le controversie conseguenti ed inerenti l’esecuzione del presente	
	12	

contratto, competente è il Foro di Bologna.

ART. 17 – TRACCIABILITÀ EX L. 136/2010

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 e successive modifiche.

In costanza del suddetto obbligo, il presente contratto potrà essere risolto ex lege qualora le transazioni connesse al presente contratto non avvengano tramite istituti bancari o tramite la Società Poste Italiane S.p.A. A tal fine, e ai sensi del D.L. 187/2010, le parti si danno reciprocamente atto che il CIG attribuito alla gara è il seguente:.....

**ART. 18 - REGISTRAZIONE CONTRATTO: MODALITÀ E
RELATIVE SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico del Concessionario, senza possibilità alcuna di rivalsa, tutte le imposte, tasse e spese inerenti e conseguenti al presente atto, nonché i diritti di segreteria e di rogito nelle misure di legge, tanto se esistenti al momento della stipula, quanto se stabilite o accresciute posteriormente, esclusa l'IVA, qualora dovuta, che, per disposizione normativa, è a carico del Comune.

Della presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa in base al combinato disposto dell'art. 7 D.P.R. 131/1986 e dell'art. 5 della Tabella allegata al medesimo decreto.